



PROPOSTA DI CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIRETTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DA PARTE DEGLI ISCRITTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249 E SS.MM.II) E AI PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023).

IL SOGGETTO PROMOTORE

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, con sede legale in Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, Milano, CAP 20126, Codice fiscale/Partita IVA: 12621570154, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata il 09/02/1970 a Lucera (FG)

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 e ss.mm.ii., che definisce criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del predetto decreto 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, ed in particolare l'art. 3, comma 1 lett. E, che determina che la percentuale della quota di iscrizione ai percorsi formativi da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato;

VISTO quanto previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, nello specifico all' art.4 comma 4 lettera b), all' art 5 comma 2 lettera a) all' art 9 comma 5 e all'art.11 comma 2 e 4.

PREMESSO CHE

L'Università, nel rispetto della vigente normativa, intende promuovere il tirocinio come parte essenziale del percorso di studi. In particolare, l'iniziativa mira a introdurre gli studenti al mondo della professione docente, promuovendo, in parallelo, un affinamento più completo ed efficiente delle competenze necessarie per gli insegnanti delle scuole del primo e del secondo ciclo. A tal fine l'Università, in virtù del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e in virtù del D.P.C.M. 4 agosto 2023, ha intenzione di attivare percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio diretto presso gli Istituti Scolastici del Sistema nazionale di istruzione.

PRESO ATTO CHE

in conformità al Decreto Ministeriale 93/2012 e ss.mm.ii., articolo 2 che definisce la necessità di stipulare convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche e le entità accademiche, al fine di regolare lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto per i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

in conformità al D.P.C.M. 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si prevede, vengano applicate le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale 93/2012, articolo 2 che definisce la necessità di stipulare convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche, individuate ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera b) del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 e le entità accademiche, al fine di regolare lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto per i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

PROPONE la stipula della seguente convenzione:

ARTICOLO 1 – Soggetti della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa di riferimento e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

Firmato digitalmente da Marta Beatrice Rota

per lo svolgimento di tirocini diretti su proposta del soggetto promotore.

ARTICOLO 2 – Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni della normativa vigente dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 – Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio previste dalle normative di riferimento e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 – Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalle normative di riferimento elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento per i tirocini diretti; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 – Indennità di partecipazione

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di riferimento, le parti concordano che è prevista l'indennità di partecipazione corrispondente:

- a. all'10% della quota di iscrizione degli iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
- b. a una quota del contributo di iscrizione pari al 200,00 euro degli iscritti ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

ARTICOLO 6 – Garanzie assicurative

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;

- formazione specifica;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

2. Resta intesa la disponibilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con il soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, la presa in carico della formazione generale. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università (servizio.prevenzione@unimib.it).

ARTICOLO 8 – Durata della Convenzione

1. La Convenzione ha validità di due anni decorrenti dalla stipula (rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 – Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 – Imposta di bollo (scegliere il caso adatto alle proprie esigenze)

CASO 1 - Bollo Virtuale

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo - pari a 2 marche da bollo da 16 euro - che dovrà essere assolta da parte del soggetto ospitante mediante pagamento del BOLLO VIRTUALE.

L'ente ospitante dovrà altresì allegare, al momento della proposta di convenzione un documento contenente il numero di autorizzazione al pagamento del bollo virtuale.

L'obbligo di registrazione sussiste solo in caso d'uso.

CASO 2 - Esente

La presente convenzione è ESENTE da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 117/17.

L'ente ospitante dovrà altresì allegare, al momento della proposta di convenzione, la documentazione necessaria alla verifica dell'ESENZIONE.

L'obbligo di registrazione sussiste solo in caso d'uso.

CASO 3 - Marca da Bollo Cartacea

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo - pari a 2 marche da bollo da 16 euro - che dovrà essere assolta da parte del soggetto ospitante mediante l'acquisto di MARCA DA BOLLO CARTACEA (contrassegno telematico).

L'ente ospitante dovrà altresì allegare, al momento della proposta di convenzione, una scansione delle marche da bollo cartacee annullate.

L'obbligo di registrazione sussiste solo in caso d'uso.

ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di **titolare autonomo per i dati di propria competenza***, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

**Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:*

*a) una **contitolarità** nella gestione dei diversi trattamenti*

*b) una **titolarità e una responsabilità esterna***

si prega di informare l'Ufficio Stage e Tirocini all'indirizzo e-mail stage@unimib.it.

Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.

ARTICOLO 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano, 18/11/2024

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

La Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI

Il documento originale firmato dalla Magnifica Rettrice è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione di imposta di bollo.

Alla Magnifica Rettore
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano

c.a., Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato

Atto di formalizzazione dell'adesione di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA D'ALME' (BG)(Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini diretti

La sottoscritta DOTTORESSA MARTA BEATRICE ROTA nata il 26/08/1974 a Bergamo (BG) in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) dell'ente ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA D'ALME' (BG), Codice fiscale/Partita IVA 80029050160 con sede legale in VIA MONTE BASTIA 10, Comune Villa d'Alme' (BG), CAP 24018, accetta integralmente le condizioni poste dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella proposta di convenzione allegata ed esprime la volontà dell'Ente di assumersi gli impegni da esse derivanti.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il sottoscritto dichiara altresì che l'ente ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA D'ALME' (BG), per quanto di competenza, rispetta i requisiti, i vincoli e gli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Distinti saluti.

Milano, 18/11/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA D'ALME' (BG)

Il Rappresentante legale (o suo delegato)

DOTTORESSA MARTA BEATRICE ROTA

Firmato digitalmente da Marta Beatrice Rota